

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE
APPROVATO DAL CONGRESSO NAZIONALE DI PERUGIA 7 NOVEMBRE 2015
ULTIMA MODIFICA 17 LUGLIO 2018

TITOLO I - REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1 - Esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti all'Albo previsto ai sensi del Decreto Legislativo 58/98 che risultino associati all'Anasf almeno 120 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale e Territoriale e in regola, alla stessa data, con il pagamento della quota associativa

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto l'associato avente diritto ai sensi del precedente comma 1, dovrà provvedere alla preventiva registrazione in associazione della propria casella di posta elettronica.

Articolo 2 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale deve essere convocato in via ordinaria [art. 12 lettera s) dello Statuto], per il rinnovo delle cariche sociali, mediante comunicazione pubblica tramite gli Organi istituzionali dell'associazione, entro il quarto anno dalla conclusione del precedente Congresso. Deve essere convocato con un anticipo di almeno 180 giorni e deve svolgersi non oltre il semestre successivo alla scadenza del quarto anno.

Il numero dei Delegati partecipanti con diritto di voto è fissato, al momento della convocazione del Congresso, nel rapporto di un Delegato ogni 75 iscritti con un massimo di 250 delegati. Al fine del presente articolo, nei soci iscritti si ricomprendono anche quelli sospesi alla stessa data di convocazione del Congresso.

Unitamente, il Consiglio Nazionale nomina un Comitato Elettorale che avrà il compito di coadiuvare il Comitato Esecutivo nella gestione dell'intera fase elettorale/congressuale.

Il Comitato Elettorale nomina al suo interno un Presidente e propone, per l'approvazione del Consiglio Nazionale, il "Regolamento attuativo" della fase suddetta. Tale Regolamento deve dettagliare tutte le procedure di voto, la modulistica e le modalità di pubblicazione.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria [art. 12 lettera s) dello Statuto], con un anticipo di almeno 90 giorni, ogni volta che il Consiglio Nazionale ne ravvisi l'opportunità, con votazione a maggioranza qualificata [art. 12, quarto comma dello Statuto].

Deve essere altresì convocato, con il medesimo anticipo, quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Congresso Straordinario è composto dai Delegati del precedente Congresso Ordinario e dagli altri componenti previsti nel primo comma dell'art. 9 dello Statuto.

Il Congresso, in apertura dei lavori, elegge la Presidenza la quale propone l'ordine dei lavori fissando i tempi e i modi in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento su indicato.

Articolo 3 - Congressi Territoriali

La ripartizione geografica dei Congressi Territoriali viene effettuata dal Consiglio Nazionale.

I Congressi Territoriali si svolgono ogni quattro anni [art. 16, terzo comma dello Statuto], non nell'anno dei Congressi Nazionali, preferibilmente in concomitanza di manifestazioni territoriali organizzate dall'associazione.

Il Consiglio Nazionale stabilisce le date dei Congressi Territoriali che vengono successivamente convocati dai Coordinatori Territoriali uscenti tramite comunicazione pubblica, attraverso gli Organi istituzionali Anasf e altre forme di informazione da predisporre d'intesa tra il Comitato Esecutivo e ognuno dei Comitati Territoriali.

Il Consiglio Nazionale nomina il Comitato Elettorale e approva il relativo "Regolamento attuativo" per i Congressi Territoriali con le stesse modalità previste dall'art. 2, comma 4 del Regolamento Generale, per il Congresso Nazionale.

Spetta ai Congressi Territoriali:

- a) eleggere il Comitato Elettorale Territoriale;
- b) discutere i documenti proposti dal Consiglio Nazionale;
- c) redigere autonomi documenti di discussione da proporre al Consiglio Nazionale.

Articolo 4 - Elezioni dei Delegati al Congresso Nazionale

Gli iscritti all'Anasf che intendono partecipare in qualità di Delegati al Congresso Nazionale devono candidarsi in liste programmatiche almeno 120 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale.

La presentazione delle liste avviene mediante deposito presso la sede dell'Anasf di un programma e dell'elenco degli iscritti all'associazione che si candidano per la lista. La presentazione della lista è valida se accompagnata da almeno 50 firme di soggetti iscritti all'Anasf con diritto di voto. Il numero dei candidati per ogni lista non può essere superiore al numero dei Delegati da eleggere. E' prevista la possibilità di apparentamento tra diverse liste.

La sede Anasf spedisce, a partire da 75 giorni prima della data del Congresso Nazionale, a ciascun Socio avente diritto di voto, al proprio domicilio, il materiale necessario per votare i Delegati al Congresso Nazionale, mediante mezzi informatici.

Il voto per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale è espresso per posta elettronica tramite l'invio dei voti, raccolti nell'urna elettronica con modalità che ne garantiscano la segretezza, al Notaio garante del risultato elettorale.

Sarà possibile depositare le schede di voto nell'urna elettronica solo nel periodo indicato nelle comunicazioni di convocazione del Congresso Nazionale.

Ciascun iscritto può indicare nella lista un massimo di tre preferenze.

Il Notaio, alla scadenza del periodo utile, previo controllo sui tabulati degli aventi diritto di voto, verifica la regolarità delle operazioni di voto e procede allo scrutinio.

Il Notaio comunica, immediatamente al termine dello scrutinio, l'elenco dei Delegati eletti al Comitato Esecutivo che provvede a convocarli al Congresso Nazionale.

I Delegati vengono scelti secondo il sistema proporzionale con metodo del quoziente Hare o dei resti più alti.

Articolo 5 - Elezione del Consiglio Nazionale

I Delegati, in sede di Congresso, dopo la conclusione del dibattito, presentano alla Presidenza del Congresso liste di candidati, omologhe alle liste presentate per l'elezione dei Delegati al Congresso, per l'elezione dei componenti il Consiglio Nazionale. Le liste vengono depositate presso la Presidenza del Congresso da uno dei Delegati eletti al Congresso per ogni lista. L'elezione avviene mediante voto segreto nel seggio allestito al Congresso e aperto alla fine dei lavori congressuali.

La suddivisione dei 25 seggi del Consiglio Nazionale è predeterminata in proporzione al numero di voti riportati da ciascuna lista in sede di elezione dei Delegati al Congresso. Si possono indicare fino a un massimo di due preferenze per i candidati della lista votata. Risultano eletti i candidati che nell'ambito di ciascuna lista abbiano riportato il maggior numero di preferenze sino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista stessa.

Articolo 6 - Elezione del Presidente dell'associazione

Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Consigliere eletto con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione, si riunisce nella sede del Congresso immediatamente dopo la sua proclamazione, e vota per l'elezione del Presidente, previa presentazione delle candidature e dichiarazione di adesione alle linee programmatiche approvate dal Congresso.

Articolo 7 - Elezione del Comitato Esecutivo

Il Consiglio Nazionale nella seduta prevista dall'art. 14, comma 1 dello Statuto elegge il Comitato Esecutivo e, in dettaglio, i due Vicepresidenti, di cui uno vicario, ed il Tesoriere che ne faranno parte, su indicazione del Presidente.

Le candidature devono essere opportunamente documentate mediante curricula presentati congiuntamente.

Articolo 8 - Elezione dei Comitati Territoriali

Gli iscritti all'associazione che intendono candidarsi all'elezione del Comitato Territoriale del territorio di residenza dovranno far pervenire la propria candidatura alla sede dell'Anasf in forma scritta almeno 30 giorni prima della data di apertura del Congresso Territoriale ovvero, in alternativa, proporre personalmente la propria candidatura nei primi trenta minuti dall'apertura del Congresso Territoriale.

A partire dall'apertura dell'urna elettronica gli aventi diritto di voto indicano sulla scheda elettronica i nomi dei candidati scelti con un numero massimo di preferenze pari a un terzo (arrotondato per difetto) del numero di componenti da eleggere.

Al termine delle operazioni di voto i Comitati Elettorali di cui all'articolo 3 proclamano i componenti eletti dei Comitati Territoriali. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 9 - Modalità di nomina

Per le elezioni di cui agli articoli 4 (Delegati al Congresso Nazionale), 5 (Elezione del Consiglio Nazionale) e 8 (Elezioni dei Comitati Territoriali) del Regolamento Generale dell'associazione, in caso di parità di preferenze precedono nella nomina i candidati con la maggiore anzianità di iscrizione all'Anasf e, in subordine, con la maggiore età anagrafica.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale delibera validamente secondo le previsioni contenute nell'art. 12, commi secondo, terzo e quarto dello Statuto. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale devono essere scritte e redatte in modo inequivocabile.

10.1 Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è convocato secondo quanto previsto dall'art.13, comma primo, lettera a) e b) dello Statuto.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, contenente i punti dell'ordine del giorno e inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale presiedere le riunioni dell'Organo e verificare che vengano rispettate le norme del presente Regolamento.

10.2 Mozioni d'ordine e integrazione dell'ordine del giorno

In apertura di ogni riunione del Consiglio Nazionale l'ordine del giorno può essere modificato in seguito a mozione d'ordine approvata a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. La mozione d'ordine può avere una delle seguenti finalità:

- a) ottenere la non discussione dell'argomento;
- b) rinviare la discussione dell'argomento;
- c) chiedere la variazione della sequenza dei punti all'ordine del giorno.

Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, possono esserci solo un intervento a favore ed uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno. Sull'accoglimento della mozione si pronunciano i Consiglieri nazionali con voto palese. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

L'ordine del giorno può anche essere integrato con argomenti di particolare urgenza. I punti da integrare devono essere proposti in apertura di ogni riunione del Consiglio Nazionale, presentati con un solo intervento a favore e uno contro, di non oltre cinque minuti ciascuno, e approvati a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Anche sull'accoglimento delle integrazioni all'ordine del giorno si pronunciano i Consiglieri nazionali con voto palese. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

La trattazione dei nuovi punti approvati viene inserita nelle Varie dell'ordine del giorno, a meno di specifica correlazione con altri punti già previsti all'ordine del giorno.

10.3 Modalità di discussione sui punti all'Ordine del giorno

Ogni intervento di un Consigliere nazionale deve riguardare strettamente l'argomento all'ordine del giorno sul quale il Presidente del Consiglio Nazionale ha aperto il dibattito e deve seguire le seguenti regole.

Svolgimento e durata degli interventi

1. Può intervenire nel dibattito solo chi si è iscritto a parlare, chiedendo e ottenendo la parola dal Presidente del Consiglio Nazionale.
2. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti, con diritto di replica per cinque minuti.
3. Tutti coloro che hanno avuta la parola dal Presidente del Consiglio Nazionale, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo previsto.

4. Il Presidente del Consiglio Nazionale può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti di trattazione.

Dichiarazione di voto

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale legge le proposte di delibera e le proposte in votazione.
2. Ciascun membro del Consiglio Nazionale può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro o si asterrà, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Esauriti gli iscritti a parlare, il Presidente del Consiglio Nazionale dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle operazioni di voto.
4. Avviate le operazioni di voto non è più possibile intervenire per nessun motivo.

Richiami

I presenti alla riunione del Consiglio Nazionale che non rispettino le norme del presente Regolamento potranno essere richiamati dal Presidente del Consiglio Nazionale, per un massimo di due richiami.

Al terzo richiamo il Presidente del Consiglio Nazionale toglie il diritto di parola all'interessato.

In caso di persistenza del mancato rispetto delle norme, il Presidente del Consiglio Nazionale può richiedere l'allontanamento dell'interessato o, se ne riscontrasse la necessità, la sospensione della riunione del Consiglio Nazionale.

10.4 Definizione della consultazione via posta elettronica

Il Consiglio Nazionale può deliberare anche con il voto via posta elettronica [art. 12 primo comma lettera d) dello Statuto], da esprimere entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione inviata.

Previa sua valutazione sulla necessità e l'urgenza delle deliberazioni da effettuare, il Presidente del Consiglio Nazionale invia via mail ai Consiglieri nazionali una richiesta per l'espressione di voto via posta elettronica, garantendo a tutti gli interessati la possibilità di partecipare alla decisione e di averne adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione scritta di un unico documento (o di più documenti) che contenga il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei Consiglieri nazionali.

Nei documenti sottoscritti dai Consiglieri nazionali devono risultare evidenziati:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il consenso o il dissenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni (lavorativi) dalla comunicazione inviata. Spetta al Presidente del Consiglio Nazionale raccogliere le espressioni di voto ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Consiglieri nazionali, indicando:

- il numero dei Consiglieri nazionali favorevoli, contrari o astenuti;
- data in cui è stata determinata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri nazionali.

Le consultazioni via mail e i relativi risultati devono essere riportati e ratificati nel verbale della prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

10.5 Verbale delle sedute del Consiglio Nazionale

Spetta al Direttore generale svolgere funzioni di segretario del Consiglio Nazionale e, conseguentemente redigere il verbale delle riunioni. Qualora fosse assente, il Consiglio Nazionale nomina temporaneamente un Consigliere nazionale in sua vece.

Il verbale deve essere esteso in forma sintetica e deve contenere le seguenti informazioni:

- data, ora e luogo della riunione;
- indicazioni dei nominativi dei presenti e degli assenti;
- ordine del giorno;
- breve sintesi per ogni singolo punto all'ordine del giorno, con gli elementi di discussione e le dichiarazioni dei singoli partecipanti alla riunione;
- esito di ogni votazione espressa, con eventuali dichiarazioni di voto;
- testi delle delibere votate, riportati in modo chiaro e completo;
- ogni verbale viene approvato nella seduta successiva.

Il verbale viene redatto dal Direttore generale nei quindici giorni lavorativi seguenti la riunione del Consiglio Nazionale, viene inviato ai Consiglieri nazionali e questi possono inviare al Direttore generale le proprie osservazioni entro i successivi quindici giorni lavorativi.

Articolo 11 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito, opera e delibera validamente secondo le previsioni contenute nell'art. 14 dello Statuto.

Il Comitato Esecutivo su propria iniziativa, sentiti i Comitati Territoriali, o su richiesta motivata dei Comitati Territoriali, può proporre al Consiglio Nazionale di istituire delle Sezioni Locali all'interno dei Comitati Territoriali. In assenza di attività può chiedere di deliberarne la cancellazione.

Il componente del Comitato Esecutivo che risulta assente per cinque riunioni viene dichiarato decaduto, salvo il caso previsto dall'articolo 4, lettera c) dello Statuto, e sostituito con i normali criteri.

Articolo 12 - Comitati Territoriali

Ogni Comitato, come previsto dall'art. 16, sesto comma dello Statuto, nel corso della prima riunione successiva al Congresso Territoriale, elegge al proprio interno un Coordinatore e un Vice Coordinatore.

Ogni Comitato Territoriale nomina anche un segretario, che provvederà a redigere i verbali e a supportare il Coordinatore e il Vice Coordinatore nelle attività del Comitato.

Il Comitato Territoriale può proporre al Comitato Esecutivo la costituzione di Sezioni Locali per favorire una partecipazione più capillare degli associati e per estendere le iniziative di informazione e tutela degli associati, di Educazione Finanziaria per risparmiatori e studenti e di coinvolgimento delle Università locali. Le attività delle Sezioni Locali sono svolte dai Consiglieri del Comitato Territoriale che eleggono i Responsabili delle Sezioni locali nel corso della prima riunione utile successiva al Congresso Territoriale.

Il responsabile di Sezione riferisce e relaziona direttamente al Coordinatore Territoriale sulle attività della Sezione.

Il Comitato può altresì deliberare la creazione di varie Commissioni Tematiche formate dai Consiglieri, nominandone per ciascuna un Responsabile.

Qualsiasi variazione nella composizione del Comitato territoriale (dimissioni, sostituzioni, cooptazioni, ecc.) deve essere riportata nel verbale della prima riunione utile del Comitato (ex ultimo comma art. 12.1 del Regolamento).

12.1 La cooptazione dei Consiglieri Territoriali

L'obiettivo delle cooptazioni è quello di avere sul territorio una garanzia di copertura sia per società che per aree, coinvolgendo persone che siano motivate a collaborare per l'associazione.

E' possibile presentare preventivamente al Comitato territoriale i potenziali soci da cooptare, ad esempio con inviti a partecipare a qualche riunione prima di procedere all'effettuazione della nomina.

E' fondamentale che tutte le cooptazioni effettuate vengano messe a verbale dai Comitati Territoriali, indicando le motivazioni e le modalità di avvenuta nomina per poter avere registrazione dei passaggi formali di inserimento nel Comitato.

12.2 I Coordinatori Territoriali

I Coordinatori Territoriali sono responsabili delle attività del Comitato che coordinano ed hanno il ruolo di tramite e interfaccia tra il Comitato e gli organi dell'associazione e la sede.

Tutte le comunicazioni riguardanti l'associazione sono di competenza unicamente del Coordinatore Territoriale, e da lui successivamente girate ai Consiglieri Territoriali del proprio Comitato.

12.3 Compiti dei Comitati territoriali

E' compito dei Comitati Territoriali fornire indicazioni sulle esigenze particolari e le istanze degli associati del proprio territorio, ma anche di sviluppare la crescita degli associati nel territorio rappresentato.

Oltre a quanto previsto dallo Statuto all'art. 17, l'impegno dei Consiglieri Territoriali va rivolto, di concerto con la sede, a:

- far conoscere l'associazione ai soci e non soci e favorire nuove iscrizioni;
- sensibilizzare le istituzioni locali sulle attività dell'associazione;
- confrontarsi con la stampa e gli organi di comunicazione locali come previsto dal successivo art. 12.9, commi secondo e terzo;
- incontrare i risparmiatori;
- presentare la professione agli studenti;
- collaborare con Associazioni sul territorio;
- offrire momenti di formazione per gli associati.

12.4 Le aree tematiche all'interno dei Comitati Territoriali

Si prevede che in ogni Comitato Territoriale siano presenti in particolare alcune aree, con designazione di un referente, che richiedono una specifica attivazione. Il Coordinatore Territoriale segue sia il lavoro delle commissioni sia l'area che cura le relazioni sul territorio. I referenti per le altre aree sono da definire tra il Vice Coordinatore e gli altri Consiglieri Territoriali. I gruppi di lavoro devono essere dinamici e avviare un'interazione tra loro. Le aree che si ritiene debbano essere presenti all'interno di ciascun Comitato Territoriale sono le seguenti:

- Relazioni con le istituzioni locali, con i media locali, con i risparmiatori;
- Formazione e rapporti con le Università;
- Marketing e sviluppo associativo;
- Iniziative di Educazione finanziaria.

12.5 Le riunioni dei Comitati Territoriali

Si prevede che venga garantito un numero minimo di tre riunioni di ciascun Comitato Territoriale nel corso dell'anno, da definirsi secondo propri calendari.

12.6 Le convocazioni e i verbali delle riunioni

Le convocazioni delle riunioni di ogni Comitato Territoriale vanno inoltrate sempre, a cura del Coordinatore [art. 16, comma 6 dello Statuto], con congruo anticipo (15 giorni), anche a:

- Responsabile del Decentramento;
- Sede Anasf.

Nella convocazione, a cui va allegato il file delle presenze, va indicato un ordine del giorno, nel quale sia previsto, accanto ai vari argomenti che si ritiene utile trattare, l'aggiornamento delle attività del Comitato territoriale.

I verbali delle riunioni dei Comitati, redatti in linea con la traccia indicata dalla sede e approvati preventivamente via mail dai Consiglieri Territoriali, devono pervenire in sede entro 15 giorni lavorativi dallo svolgimento di ogni riunione. Saranno poi ratificati alla prima riunione utile.

I verbali vanno sempre inviati dal Coordinatore Territoriale a:

- Responsabile del Decentramento;
- Sede Anasf.

Le convocazioni e i verbali delle riunioni delle Sezioni Locali vanno inviate al Coordinatore Territoriale.

12.7 Le assenze alle riunioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 16, comma settimo dello Statuto, ogni Comitato Territoriale è chiamato a esplicitare nel verbale per quale incarico associativo era "assente giustificato" il Consigliere Territoriale.

E' necessario che ogni Comitato Territoriale monitori la situazione delle presenze alle riunioni dei propri Consiglieri Territoriali e intervenga puntualmente nei casi di superamento di tre assenze consecutive previste da Statuto o di quelle non consecutive stabilite a livello territoriale.

12.8 Il piano di lavoro annuale

Ai sensi dell'art. 17, punto 6 dello Statuto i Comitati Territoriali presentano al Comitato Esecutivo la proposta di programmazione dell'anno successivo. Saranno escluse le proposte pervenute fuori dai tempi stabiliti, a meno di casi di particolare eccezionalità legati a fatti contingenti.

Si ravvede l'opportunità che tra i Comitati Territoriali avvenga un confronto coordinandosi con il Responsabile dell'area Decentramento e sviluppo associativo.

I vari tipi di eventi che un Comitato Territoriale chiede di organizzare nel corso dell'anno devono prevedere una programmazione adeguata sia per i costi da sostenere, che per l'eventuale identificazione di sponsor locale. Per questi motivi si chiede che nella presentazione del piano di lavoro annuale venga indicato il periodo in cui si ipotizza di effettuare ciascuna iniziativa proposta.

Si ricorda ai Comitati Territoriali che è opportuno che i Consiglieri Territoriali partecipino attivamente agli eventi nazionali che si svolgono nei rispettivi territori e che vedono presente l'associazione. Per questo motivo, la programmazione delle iniziative locali, va inserita sempre nella calendarizzazione complessiva delle proposte dell'associazione.

12.9 La comunicazione

Per quanto riguarda la comunicazione interna è indispensabile che avvenga con tempestività lo scambio di informazioni tra il Coordinatore Territoriale (quale referente per il Comitato Territoriale), il Responsabile del Decentramento e la sede.

Da ogni Coordinatore in particolare devono arrivare tutte le informazioni necessarie per conoscere quanto avviene sul territorio (attività, segnalazioni, richieste, ...) e a lui verranno spedite le informazioni riguardanti gli eventi nazionali in previsione nel territorio per poter favorire la partecipazione ad essi da parte dei Consiglieri Territoriali.

E' indispensabile che i Consiglieri Territoriali si coordinino sempre preventivamente con la sede in riferimento a richieste per la pubblicazione di articoli o/e interviste relative all'associazione a livello locale, per un confronto sui contributi da fornire. La presenza sui Social Network con richiami associativi dovrà essere preventivamente concordata e coordinata con la sede e con il Responsabile dell'area specifica.

Articolo 13 - Decentramento associativo

Il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo organizzano la loro attività promuovendo in modo costante la partecipazione ed il coinvolgimento degli organi territoriali e degli iscritti all'attività dell'associazione.

A tal fine il Comitato Esecutivo viene delegato al Decentramento associativo, con il compito di assicurare un rapporto permanente con i Coordinatori ed i Comitati Territoriali.

La Commissione Consulta di cui all'art. 16 del Regolamento Generale deve essere convocata con il Consiglio Nazionale almeno due volte all'anno con punto all'Ordine del Giorno dedicato e con il Comitato Esecutivo almeno una volta all'anno.

Il Responsabile del Decentramento e dello Sviluppo associativo è membro permanente della Commissione Consulta.

Articolo 14 - Regolamento per la vigilanza e l'autodisciplina dei consulenti finanziari

14.1 Finalità e ambito di applicazione

Finalità del presente Regolamento è concorrere a rendere effettiva l'osservanza, da parte di tutti gli iscritti all'Anasf, di quanto previsto dall'art. 5, lettere a, b e c dello Statuto.

Il presente Regolamento si applica nei confronti di tutti gli iscritti all'Anasf.

14.2 Gli Organi di vigilanza e autodisciplina

Gli Organi di vigilanza e autodisciplina degli iscritti Anasf, come previsto dall'art. 21 dello Statuto, sono:

- 1) il Collegio dei Probiviri;
- 2) il Giurì.

14.3 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio Nazionale dell'Anasf fra gli iscritti all'associazione che abbiano i requisiti di cui al successivo comma 2, fra i quali il medesimo Consiglio Nazionale nomina il presidente.

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri gli iscritti all'Anasf che abbiano maturato un'esperienza almeno decennale nel settore dell'offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza, che non siano mai incorsi in sanzioni penali per reati che hanno effetti sui requisiti di onorabilità, che non siano stati assoggettati a sanzioni disciplinari ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Regolamento Consob 16190/2007, né ai sensi del presente Regolamento. L'eventuale sopravvenire di taluna tra siffatte sanzioni determina la decadenza del membro del Collegio. Non può essere eletto nel Collegio dei Probiviri chi rivesta l'incarico di membro titolare o supplente delle Commissioni d'esame e di membro nell'Organismo di gestione dell'Albo unico dei Consulenti finanziari, né chi faccia parte del Consiglio Nazionale dell'Anasf. Non si può essere eletti nel Collegio dei Probiviri per due volte consecutive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma secondo dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica secondo quanto previsto dall'art. 22, primo comma dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del presidente, o su richiesta motivata di almeno tre componenti del Collegio medesimo. I lavori del Collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati dal presidente. Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del Collegio, i

componenti presenti del Collegio nominano fra uno di loro il membro facente funzioni di presidente.

Il Collegio dei Probiviri è regolarmente costituito e può validamente deliberare con la presenza di almeno tre componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, o del membro facente funzioni di presidente.

Il Collegio dei Probiviri, tramite il presidente, relaziona con regolarità al Comitato Esecutivo dell'Anasf. Nell'esercizio del potere di vigilanza riconosciuto, il Collegio dei Probiviri, all'esito del procedimento disciplinare e previo pertinente parere di consulente esterno, avrà la facoltà di sottoporre motivatamente al Comitato Esecutivo il caso trattato per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni dal tale organo, ove dal caso esaminato emergano profili suscettibili di attivare iniziative a tutela della categoria.

I costi di funzionamento del Collegio sono deliberati dal Comitato Esecutivo dell'Anasf.

14.4 Il Giurì

Il Giurì, come da art.23 dello Statuto, è composto da tre membri, scelti dal Consiglio Nazionale dell'Anasf tra studiosi e operatori del mercato finanziario, che offrano le massime garanzie di competenza, autorevolezza e indipendenza.

Il Giurì dura in carica secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto.

14.5 Sanzioni disciplinari

L'associato che si renda responsabile di violazione degli obblighi dell'associato previsti dall'art. 5 lettere a), b) e c) dello Statuto incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) censura;
- c) esclusione dall'associazione.

Il richiamo scritto è irrogato per le violazioni meno gravi.

La censura è irrogata per le violazioni più gravi, ovvero per quelle violazioni meno gravi che seguano ad un precedente richiamo scritto.

L'esclusione dall'associazione è irrogata per le violazioni di particolare gravità. L'esecutività della sanzione viene comunicata al Comitato Esecutivo affinché venga pronunciata l'esclusione dell'associato ai sensi dell'art. 14, terzo comma lettera c) dello Statuto.

Se le disposizioni regolamentari del tempo in cui fu commessa la violazione e le posteriori sono diverse, si applicano quelle più favorevoli all'associato interessato, salvo che sia stata pronunciata decisione definitiva.

La perdita della qualità di associato per una qualsiasi delle cause indicate dall'art. 7 dello Statuto non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare purché le violazioni degli obblighi dell'associato previsti dall'art. 5 lettere a), b) e c) dello Statuto, per le quali si proceda, si siano verificate in costanza del rapporto associativo. Nel caso in cui all'esito del procedimento, che si svolgerà nel rigoroso rispetto delle procedure di cui al successivo art. 14.6, il Collegio dei Probiviri dovesse accertare la violazione degli obblighi dell'associato previsti dall'art. 5, lettere a), b) e c) dello Statuto, irrogherà le sanzioni indicate al precedente comma 1, dichiarandone contestualmente la non eseguibilità in conseguenza del venir meno del rapporto associativo. L'interessato, pur non associato, potrà proporre reclamo nelle forme e nei tempi dell'art. 14.7. La decisione definitiva, pur non eseguibile, potrà avere pubblicità nelle forme indicate dal successivo art. 14.8.

14.6 Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare, diretto all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente, è promosso dal Collegio dei Probiviri, di ufficio o su segnalazione di qualunque interessato.

Avuta notizia di taluna delle violazioni degli obblighi dell'associato previsti dall'art. 5 lettere a), b) e c) dello Statuto, il Collegio, sulla base di una sommaria verifica della sua fondatezza, dispone l'apertura del procedimento disciplinare, fissando la seduta di trattazione e di eventuale comparizione dell'interessato, e dandone comunicazione a quest'ultimo. Il Collegio può domandare alle società preponenti degli associati informazioni e documentazione relativa a casi sottoposti al suo esame che coinvolgano gli associati stessi.

In casi di necessità e urgenza il Collegio può, in deroga alle ordinarie modalità di convocazione, costituzione e riunione all'art. 14.3 comma 4, aprire un procedimento disciplinare per le vie brevi, previa consultazione fra i suoi componenti a mezzo telefono o e-mail laddove non sia possibile la riunione fisica dei medesimi. Tale decisione dovrà essere verbalizzata nella prima riunione del Collegio.

Tra la data di comunicazione di cui al comma 2 e la data stabilita per la seduta di trattazione e l'eventuale comparizione dell'interessato deve intercorrere un termine di almeno trenta giorni liberi.

La comunicazione all'interessato deve farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con telegramma. Tale comunicazione deve indicare i fatti contestati e deve contenere l'avviso che gli atti del procedimento restano a disposizione presso la sede del Collegio, con facoltà per l'interessato di prenderne visione e di estrarne copia. Deve altresì contenere invito all'interessato di far pervenire al Collegio, entro il decimo giorno anteriore a quello stabilito come data della seduta, eventuali scritti o memorie di difesa, e documenti probatori.

Ove nel corso del procedimento disciplinare emergessero violazioni non oggetto di originaria contestazione a termine del precedente art. 14.6 comma 5, il Collegio avrà facoltà di formulare nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare già avviato nuove contestazioni, dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata o telegramma e concedendo all'interessato tutte le facoltà previste dall'art. 14.6 comma 5, nonché fissando nuova udienza di trattazione o differendo quella già fissata con invito all'interessato di far pervenire al Collegio, entro il decimo giorno anteriore a quello stabilito come data della seduta eventuali scritti o memorie a difesa, e documenti probatori.

L'interessato, e soltanto lui, ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Il Collegio, esperite le opportune attività istruttorie nel rispetto del diritto al contraddittorio e alla difesa, delibera circa l'irrogazione della sanzione disciplinare, comunicando la decisione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora la violazione che dà origine al procedimento disciplinare abbia già determinato l'apertura di un procedimento disciplinare in sede di Albo unico dei Consulenti finanziari, il procedimento disciplinare promosso dal Collegio dei Probiviri può essere sospeso fino al momento in cui il procedimento intentato in sede pubblica sia giunto a conclusione definitiva.

14.7 Reclamo

Contro il provvedimento che irroga la sanzione disciplinare, l'interessato può proporre reclamo al Giurì.

Il reclamo va proposto con lettera raccomandata indirizzata al Giurì, e per conoscenza al Collegio, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 14.6, comma 8.

La proposizione del reclamo sospende la sanzione.

Il Giurì esperisce la necessaria istruttoria nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e, ove lo ritenga opportuno, può convocare l'interessato. Esaurita l'istruttoria il Giurì conferma o annulla la decisione del Collegio. In quest'ultimo caso, può stabilire che non debba irrogarsi alcuna sanzione ovvero che debba irrogarsi una sanzione meno grave di quella disposta dal Collegio.

La decisione del Giurì è definitiva, e viene notificata all'interessato e, per conoscenza, al Collegio.

14.8 Esecutività delle sanzioni

Una volta che la sanzione a carico dell'associato sia divenuta definitiva o per mancato reclamo nei termini previsti o in seguito alla decisione del Giurì sul reclamo dell'associato, essa diventa esecutiva.

Della sanzione divenuta esecutiva viene data notizia, a cura del Collegio:

- a) alla categoria professionale, tramite pubblicazione sul periodico dell'Anasf;
- b) alle società o enti o altri soggetti per conto dei quali l'associato opera, e alle associazioni degli intermediari autorizzati o in altre forme opportune;
- c) alla Consob e alla competente Commissione Territoriale per l'Albo unico dei Consulenti finanziari, per l'eventuale esercizio dei provvedimenti di loro spettanza;
- d) all'Organismo di gestione dell'Albo unico dei Consulenti finanziari.

14.9 Sospensione cautelare

Quando le violazioni di cui il Collegio ha notizia rivestano carattere di particolare gravità e siano suffragate da consistenti elementi di prova, il Collegio stesso, nel disporre l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli articoli precedenti, può disporre altresì a carico dell'associato la sospensione cautelare dall'associazione.

La sospensione ha effetto immediato e determina le stesse conseguenze della esclusione per la durata massima di centoventi giorni.

Il provvedimento è comunicato al Comitato Esecutivo e al Direttore Generale dell'associazione. Di esso può darsi pubblicità, secondo il prudente apprezzamento del Collegio, nelle forme che il Collegio stesso riterrà, eventualmente anche applicando in tutto o in parte quanto previsto dal precedente art. 14.8, comma 2.

TITOLO III – COMMISSIONI

Capo Primo – Commissione Osservatorio sui diritti della Categoria Professionale

Articolo 15 - Commissione Osservatorio sui diritti della Categoria Professionale –Regolamento

Viene costituita, in seno all'associazione, la Commissione Tutela dei Consulenti finanziari nel rapporto con le società mandanti, denominata "Osservatorio sui diritti della Categoria Professionale".

15.1 Scopo

Lo scopo della Commissione è l'individuazione, il vaglio e la raccolta di fatti, atti e comportamenti attinenti al rapporto contrattuale tra intermediari e Consulenti finanziari che costituiscano o possano costituire pregiudizio o danno – o che comunque interferiscano, o possano interferire, sulla posizione

giuridica soggettiva dei professionisti - sul piano professionale, economico, etico, deontologico e dell'immagine. La Commissione individua, raccoglie, elabora e relaziona su tali fatti, atti e comportamenti con le modalità di seguito nel testo; nei casi valutati ritenuti idonei per afferenza statutaria, ha inoltre funzione istruttoria, potendo altresì avvalersi della consulenza di esperti convenzionati con l'associazione.

Riferisce al Comitato Esecutivo in merito alla propria attività e, nello specifico, tempestivamente al medesimo Comitato Esecutivo nei casi sopra citati, affinché quest'ultimo possa assumere le iniziative ritenute più idonee. La Commissione ha un ruolo puramente interno e strumentale rispetto all'associazione e ai suoi organi.

L'associazione provvede alle spese della Commissione mediante un apposito capitolo del proprio bilancio.

15.2 Costituzione

La Commissione è costituita da un minimo di sette a un massimo di nove componenti, compreso il Presidente, ed è composta da:

- il Presidente dell'associazione;
- il componente dell'Esecutivo con delega afferente;
- il Vicepresidente vicario dell'associazione;
- da 4 (quattro) a 6 (sei) membri di Commissione nella cui nomina dovrà essere rispettato il criterio di diversità per società di appartenenza e di copertura territoriale, in modo da pervenire alla più ampia rappresentanza della Commissione.

La durata dell'incarico di membro della Commissione è rinnovabile annualmente.

L'incarico è gratuito, potendo i membri della Commissione beneficiare di soli rimborsi spese.

15.3 Funzionamento

La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno per convocazione del Presidente, recante apposito ordine del giorno.

Le riunioni della Commissione saranno valide con la presenza di almeno la metà delle figure statutarie che ne fanno parte e la metà dei membri territoriali della Commissione, con il minimo di 5 componenti. I consulenti legali e fiscali dell'associazione potranno prendere parte ai lavori, su richiesta della Commissione, in qualità di membri consultivi.

Le sedute saranno precedute da analisi documentali via posta elettronica da parte dei componenti, ai fini anche della valutazione di opportunità dei casi proposti; in caso di valutazione negativa, la stessa resterà agli atti della Commissione medesima.

Nel caso di necessità di trattazione di argomenti con carattere d'urgenza, la commissione potrà effettuare sedute opportunamente convocate mediante mezzi telematici.

Nella prima seduta di insediamento della Commissione viene nominato il Vicepresidente e il Segretario.

La Commissione vaglia le situazioni che le vengono sottoposte ad iniziativa:

- a) dei singoli membri della Commissione;
- b) dei Comitati Territoriali e di altri organi dell'associazione;
- c) del personale dell'associazione;
- d) dei consulenti esterni.

Inoltre vaglia tutto ciò che perviene all'associazione.

La Commissione relaziona, con cadenza almeno annuale, al Comitato Esecutivo sul risultato della propria attività, individuando quali siano i fatti, gli atti o i comportamenti che, ad avviso della Commissione stessa, richiedano l'intervento dell'associazione per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dell'associato, conformemente alle finalità dell'associazione previste per Statuto.

La Commissione si astiene da giudizi di valore sull'operato o comportamento dei Consulenti finanziari.

La Commissione può valutare anche situazioni o comportamenti aventi rilievo od interesse meramente individuali per i Consulenti finanziari coinvolti, nel caso in cui i fatti siano ritenuti significativi, rilevanti e/o influenti sulla casistica generale. Nel caso in cui, invece, non sussistano i criteri summenzionati, la Commissione suggerirà, nel rispetto delle regole di riservatezza di cui al successivo articolo 15.4, altre modalità di intervento, anche attraverso l'eventuale consulto con i consulenti dell'associazione.

15.4 Riservatezza

Sui membri della Commissione vige l'obbligo della massima riservatezza sui dati acquisiti nello svolgimento dell'attività e a non diffonderne il contenuto se non per quanto venga consentito dal presente Regolamento. A conferma di tale impegno, solenne e formale, viene richiesto ai membri di sottoscrivere il presente Regolamento in occasione dell'insediamento della Commissione.

Ove le situazioni denunciate provengano dal personale dell'associazione [lett. c), art. precedente] e dai consulenti esterni [lett. d, art. cit.] costoro devono provvedere a relazionare alla Commissione e/o ai singoli membri di essa privando l'esposizione di ogni riferimento al nominativo del o dei Consulenti finanziari che ne siano coinvolti.

15.5 Nomine

Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, entro novanta giorni dal proprio insediamento elegge i sei membri della Commissione.

Articolo 16 – Commissione Consulta

16.1 Composizione

La Commissione Consulta è formata dai Coordinatori Territoriali.

I Coordinatori Territoriali sono sostituiti dai Vice Coordinatori in caso di impedimento, e vi partecipa in modo permanente il Responsabile dell'Area Decentramento e Sviluppo Associativo. Possono partecipare, su invito, alcuni Consiglieri nazionali, ma senza diritto di voto.

16.2 Scopi

La Commissione Consulta si confronta su tutte le tematiche relative ai territori, presentando proposte al Comitato Esecutivo e/o al Consiglio Nazionale per la valutazione e/o ratifica.

16.3 Convocazione

La Commissione Consulta si riunisce, non meno di due volte l'anno, su convocazione del Responsabile dell'Area Decentramento e Sviluppo associativo o su richiesta di almeno 1/3 dei Coordinatori territoriali.

Capo Secondo – Commissioni temporanee e tematiche

Articolo 17 - Istituzione e Regolamento delle Commissioni promosse dal Consiglio Nazionale [art.12 lettera l) dello Statuto]

Le Commissioni operano in piena autonomia e svolgono una funzione referente attraverso l'elaborazione di proposte sui temi di propria pertinenza, avendo come riferimento gli indirizzi fissati dal Congresso.

Ogni Commissione sarà composta da minimo tre Consiglieri Nazionali e da un massimo di quattro componenti esterni, scelti tra soci Anasf con comprovata esperienza nelle materie di cui si occupa la Commissione. E' prevista la partecipazione di Consiglieri Nazionali a più di una Commissione. Non è prevista la partecipazione di soci a più di una Commissione. Fa eccezione la Commissione denominata Osservatorio sui diritti della categoria professionale che segue il proprio Regolamento.

Partecipano inoltre alle Commissioni i componenti del Comitato Esecutivo in riferimento alle aree

tematiche per le quali è stata assegnata loro la delega.

L'individuazione dei soci che non fanno parte del Consiglio Nazionale e che verranno nominati per ciascuna Commissione verrà fatta a seguito di segnalazioni dei Consiglieri Nazionali. Le indicazioni dei nominativi dei possibili candidati dovranno essere inviate, corredate da appositi Curricula, al Presidente del Consiglio Nazionale, che provvederà all'inserimento nelle Commissioni sulla base delle competenze.

Ognuna delle Commissioni elegge al proprio interno un coordinatore, che ha il compito di convocare e presiedere le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno previo confronto con i componenti del Comitato esecutivo responsabili per le aree tematiche specifiche.

Ogni Commissione relaziona di norma annualmente al Consiglio Nazionale sull'attività svolta.

TITOLO IV - CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE

Articolo 18

L'associato (professionista associato iscritto all'Albo previsto dal D.Lgs. 58/98):

- 1) pone l'interesse pubblico al di sopra del proprio interesse.
- 2) Rispetta tutte le norme di condotta professionale prescritte dal presente documento e non tollera, né direttamente né indirettamente, azioni e comportamenti contrari ai contenuti dello stesso.
- 3) Qualora venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio della professione, deve darne comunicazione all'Autorità o all'Organismo di vigilanza competente.
- 4) Presta attenzione e valuta le situazioni nelle quali potrebbero esservi conflitti di interesse tra sé ed altri associati. Nel caso di sussistenza di tali conflitti d'interesse, l'associato cercherà di porvi rimedio e, laddove ciò non risultasse possibile, ne darà tempestiva informazione agli associati coinvolti e, se del caso, alla associazione, per consentire la prevenzione di eventuali effetti negativi o dannosi nei rapporti associativi e professionali, anche attraverso valutazioni di potenziale incompatibilità.

REGOLE DI CONDOTTA

L'associato segue i dettami delle normative e dei regolamenti europei e nazionali, in particolare della Direttiva 2014/65/UE e altre norme da essa derivanti, sue eventuali variazioni, adeguamenti e rivisitazioni, del D.Lgs. 58/98 e sue successive variazioni, dei Regolamenti Consob inerenti gli ambiti di attività svolta, del D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. L'associato si impegna a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e nei rapporti con i suoi interlocutori professionali e istituzionali, garantendo, per quanto di sua competenza, i diritti rivenienti dalla applicazione del D.Lgs. 196/2003 Codice Privacy.

I contenuti del presente Codice Deontologico Professionale si conformano alle previsioni del D.Lgs 231/2001 in materia di responsabilità personale e professionale.

A) Doveri di diligenza

- 1) L'associato ha il dovere di conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la sua attività.
- 2) Nello svolgimento della sua attività l'associato persegue standard di alta professionalità. Un elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza caratterizza tutti i suoi atti nell'esercizio della professione.
- 3) Per garantirsi i necessari livelli di competenza, l'associato cura costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, anche integrando le iniziative assunte dall'intermediario abilitato per cui opera.

B) **Dovere di correttezza**

Il comportamento dell'associato è sempre conforme a elevati standard di correttezza professionale, anche quando questo non sia espressamente e puntualmente prescritto da norme legislative o regolamentari.

C) **Dovere di trasparenza**

L'associato ha il dovere della trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni in suo possesso necessarie alla salvaguardia dei loro interessi e allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

1. RAPPORTI CON I CLIENTI

- 1) L'associato persegue l'interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo.
- 2) Non sono giustificati comportamenti contrari all'interesse della clientela da parte dell'associato, anche se suggeriti o sollecitati dall'intermediario per cui opera.
- 3) L'associato ha l'obbligo di informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei servizi e dei prodotti commercializzati e si astiene da affermazioni fuorvianti quali, ad esempio, quelle sui risultati futuri dell'investimento.
- 4) L'associato presta consulenza ed assistenza continuativa al cliente. E' disponibile ad accogliere richieste di informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuove operazioni.
- 5) L'associato non accoglie richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

2. RAPPORTI CON L'INTERMEDIARIO ABILITATO

- 1) L'associato che opera in qualità di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede svolge la propria attività per conto dell'intermediario autorizzato con efficienza e leale collaborazione.
- 2) L'associato ha il dovere di evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto con l'intermediario per il quale ha operato.
- 3) Il dovere dell'associato di operare nell'interesse dell'intermediario incontra il limite dell'interesse del cliente. Pertanto l'associato rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti dall'intermediario, che siano in contrasto con le esigenze della clientela.
- 4) L'associato non accoglie le richieste dell'intermediario per cui opera in contrasto con le norme del presente Codice deontologico.

3. RAPPORTI CON I COLLEGHI

- 1) Nei rapporti con i colleghi della propria rete, l'associato si comporta con spirito di lealtà e solidarietà.
- 2) Pur all'interno di un rapporto di concorrenza, l'associato si comporta con lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi operanti con altri intermediari, in particolar modo nell'ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti e di reclutamento di Consulenti finanziari, potenziali o già attivi.
- 3) I Consulenti finanziari che svolgono attività di tutor verso aspiranti Consulenti finanziari e/o di coordinamento ed assistenza verso altri Consulenti finanziari sono tenuti a osservare con particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e concorrenza leale. Devono inoltre impegnarsi e verificare affinché i tirocinanti da essi coadiuvati e i consulenti finanziari da essi coordinati rispettino leggi, regolamenti e norme deontologiche.
- 4) I doveri di solidarietà e lealtà nei confronti dei colleghi non impediscono opportune iniziative all'associato che venisse a conoscenza di comportamenti di altri associati in grave contrasto con l'interesse del cliente o comunque con le norme del presente Codice deontologico.

4. RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA DEL MERCATO FINANZIARIO

- 1) L'associato considera le Autorità di vigilanza, e in particolare Consob ed OCF, soggetti decisivi per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.
- 2) L'associato favorisce, e comunque non ostacola, l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in particolare della Consob. L'associato ritiene che il buon funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all'interesse della propria categoria professionale.

Articolo 19 - Obblighi di Riservatezza

Su tutti gli associati e in particolare modo sui Dirigenti dell'associazione, vige l'obbligo della riservatezza su quanto viene discusso e riportato nelle riunioni degli Organi Statutari e delle Commissioni contemplate nello Statuto.

Articolo 20 - Dirigenti dell'associazione

Per Dirigenti dell'associazione si intendono i Consiglieri Nazionali, i componenti del Comitato Esecutivo, i Coordinatori e Consiglieri Territoriali, e tutti coloro che rappresentano a vario titolo l'associazione. Ai Dirigenti dell'associazione spetta la particolare responsabilità dell'esempio verso gli associati nei comportamenti etici, previsti dal complesso delle disposizioni contenute nel Titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 21- Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione dei contenuti del Titolo IV del presente Regolamento Generale è demandata agli Organi previsti dall'articolo 21 dello Statuto.

Articolo 22 - Comunicazione delle deleghe degli associati all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari

Ogni anno Anasf invia all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari, nei termini e nelle modalità indicate dallo stesso, l'elenco delle deleghe in atto, conferite dagli iscritti all'Anasf. L'elenco consente all'Organismo di individuare tramite dati anagrafici e altri dati identificativi i singoli consulenti finanziari che hanno conferito delega all'Associazione.

Anasf collabora in forma continuativa con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle funzioni inerenti alla verifica dei requisiti di rappresentatività.